



AGENZIA DEL DEMANIO  
Direzione Regionale Toscana Umbria  
Sede di Firenze

Firenze, 13/03/2019  
Prot.n. 2019/412/RI

**PROVVEDIMENTO CON CUI VENGONO DISPOSTE LE ESCLUSIONI ALLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO UBICATI NELLE REGIONI TOSCANA E UMBRIA, SUDDIVISA IN SETTE LOTTI – CIG 771902983C; CIG 7719187A9E; CIG 77192216AE; CIG 7719262883; CIG 7719289EC9; CIG 7719307DA4; CIG 7719326D52 – LOTTO 1 CIG 771902983C**

In virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio, dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione nr 85 prot.n. 2019/1537/DIR, nonché in ragione dell'importo dell'appalto, giusta delega del Direttore dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2018/17454/DIR del 05/12/2018;

#### **PREMESSO CHE**

- con determinazione n. 2018/2506/RI del 10/12/2018 è stata indetta una procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim per taluni beni di proprietà dello stato ubicati nelle regioni toscana e umbria, suddivisa in sette lotti;
- con il Bando pubblicato sulla GUEE n. 2018/S 242-552968 del 15/12/2018, sulla GURI n. 148 del 19.12.2018 e su due quotidiani nazionali e due locali individuati in ragione del luogo di esecuzione del contratto, è stata avviata la procedura aperta in oggetto, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 22/02/2019 ore 12:00;
  - con provvedimento prot.n. 2019/267/RI del 22/02/2019, scaduto il termine di presentazione delle offerte, il Direttore Regionale ha provveduto a disporre la nomina del Seggio di gara, riservando ad un successivo momento la nomina della commissione giudicatrice;
  - trattasi di procedura di gara da svolgersi in modalità telematica mediante il Portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio;
  - nella prima seduta pubblica del 25/02/2019, giusto verbale n.1, è stato dato atto della avvenuta ricezione entro il termine ultimo di presentazione delle offerte relative a ciascun lotto;
  - avuto riguardo al lotto 1 risultano pervenute entro i termini, secondo l'ordine del sistema, le risposte RDO di cui al verbale n.1;
  - con provvedimento prot.n. 2019/306/RI del 27/02/2019, ritualmente pubblicato ex art. 29 del codice sul sito internet dell'Agenzia nonché comunicato a tutti gli operatori economici via pec, è stata approvata l' ammissione di cui al verbale n.1 nonché l'esclusione di cui al verbale n.2, dando peraltro atto delle relative ammissioni con riserva disposte nelle sedute pubbliche svoltesi il 25/02/2019 ed il 26/02/2019 come da verbali n.1 e n.2;



- con provvedimento prot.n. 2019/362/RI del 07/03/2019 ritualmente pubblicato ex art. 29 del codice sul sito internet dell'Agenzia nonché comunicato a tutti gli operatori economici via pec, è sono state approvate le esclusioni di cui ai verbali n.3 e n.4, dando peraltro atto delle relative ammissioni con riserva disposte nelle sedute pubbliche svoltesi il 05/03/2019 ed il 06/03/2019 come da verbali n.3 e n.4;
- nella seduta pubblica del 11/03/2019, come da verbale n. 5 qui integralmente richiamato in quanto visionabile dal sito internet dell'Agenzia, il Seggio, esaminata la busta di qualifica dei concorrenti, ha disposto l'esclusione dei seguenti operatori dalla procedura di gara:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA (in base all'ordine di arrivo)	NOME OPERATORE ECONOMICO	DATA DELLA SEDUTA IN CUI E' STATO ESCLUSO	ESITO	PRECISAZIONI
9	<b>RTP CONCISE CONSORZIO STABILE (MANDATARIA) REACT STUDIO SRL (MANDANTE) ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE) AQUADRO INGEGNERIA SRL (MANDANTE) CTR SRL (MANDANTE) GRS SRL (MANDANTE) ING. ALDO ABATE (MANDANTE) ING. SEVERINO BAGNATO (MANDATARIA)</b>	Seduta pubblica del 11/03/2019	<b>ESCLUSO</b>	<p>Per le motivazioni di cui al verbale n.5, qui integralmente richiamate, il Seggio rilevate le carenze/irregolarità della documentazione amministrativa presentata nella busta di qualifica sanabili mediante soccorso istruttorio ex art. 83 del D.lgs. 50/2016, ha tuttavia riscontrato le assorbenti cause di esclusione in ragione delle quali :</p> <p><b>a)</b> seppur la capogruppo non abbia espressamente indicato le parti e quote del servizio di competenza, esaminando il gruppo di lavoro è stato possibile desumere che la mandataria del raggruppamento non garantisce l'esecuzione maggioritaria del servizio né riguardo all'appalto nel suo complesso né con riferimento alle prestazioni principali (di cui esegue la sola vulnerabilità sismica, al netto delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali e la relazione geologica), e secondaria oggetto dell'appalto (di cui la componente preponderante relativa al rilievo architettonico, impiantistico, topografico e materico è assunta da una mandante, la GRS srl);</p> <p><b>b)</b> il responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali di cui alla professionalità n. 3 del par.7.1. - ascritta entro la prestazione principale</p>

				<p>Categoria/Id opere S04 - appartiene invece alla mandante GRS Srl, non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice Appalti. Detto professionista è anche Responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, topografico e materico, ascritta invece alla categoria/Id Opere E22. Va rilevato che analizzando la documentazione di gara solo CTR Srl – e non già GRS srl - risulta essere un soggetto che ancorchè non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice può essere ammesso alla presente procedura, venendo associato in maniera stabile alla compagine del raggruppamento per l'esecuzione di una specifica attività cui comunque non è correlato un responsabile del gruppo di lavoro e nella specie, costituente un laboratorio in possesso dell'autorizzazione di cui al DPR 380/2001. GRS srl, invece, pur non rientrando tra i soggetti dell'art. 46 del Codice, viene invece adibita ad attività del gruppo di lavoro – quali quelle del responsabile del rilievo architettonico, impiantistico, topografico e materico nonché del responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali prove strutturali - per le quali le specifiche professionalità richieste devono essere legate da un rapporto contrattuale/giuridico con mandataria o mandante, quantunque ascritte entro la platea dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice. In merito, nel paragrafo 5 del disciplinare è stato espressamente previsto che gli operatori ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 del Codice ed unicamente per le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse è stata prevista la possibilità di associare stabilmente un laboratorio di cui all'art. 59 del</p>
--	--	--	--	--

DPR 380/2001. (cfr. disciplinare, par.5, in cui è specificato che limitatamente a dette prestazioni è ammessa la partecipazione anche dei soggetti dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016). Del resto, lo stesso DM 263/2016 dispone "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento", proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura.

In ragione di ciò, stante la chiara violazione della disciplina di gara, non superabile mediante soccorso istruttorio – se non dando luogo ad una inammissibile modifica soggettiva del RTP – si ritiene di dovere disporre l'esclusione dell'operatore dalla procedura. Infatti, è espressamente, esclusa, per i raggruppanti, l'ammissibilità di una modifica soggettiva "se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara" oppure se finalizzata a modificare l'assetto organizzativo assunto e dichiarato, con la conseguenza che, quindi, l'eventuale estromissione di un'impresa partecipante ad un raggruppamento nel corso della procedura di gara non può essere eseguita al fine di sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura.

I requisiti di cui al par.7.1 in quanto requisiti di idoneità propri del concorrente devono essere garantiti dai soggetti di cui all'art. 46 in possesso dei requisiti di cui al DM n. 263/2016.

Tra l'altro, il gruppo di lavoro descritto in seno all'offerta

				<p>tecnica (cfr. criterio b.1 e b.2) deve necessariamente tenere conto dell'assetto organizzativo assunto dal RTP in seno alla domanda nonché della ripartizione delle prestazioni tra le diverse componenti del RTP come evincibili dalle specifiche professionalità minime messe in gioco ai fini del par.7.1."requisiti di idoneità". Discendendone, quindi, che ammettere una modifica del RTP in fase partecipativa – con conseguente modifica del gruppo di lavoro – significherebbe non tenere conto che l'offerta tecnica presentata nella sua componente relativa alla struttura organizzativa deputata all'esecuzione del servizio è comunque correlata ai compiti assegnati a ciascuna professionalità già nella domanda di partecipazione.</p>
10	<p><b>RTP COMMA ENGINEERING soc.coop. (MANDATARIA)</b></p> <p><b>STUDIO ASSOCIATO STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI (MANDANTE)</b></p> <p><b>SIDERCER SRL (MANDANTE)</b></p> <p><b>ERA ENGINEERING SRL (MANDANTE)</b></p> <p><b>GEOL.PALILLO SALVATORE (MANDANTE)</b></p> <p><b>ING. PENNISI MELITA (MANDANTE)</b></p> <p><b>ING. GAROZZO CARMELA (MANDANTE)</b></p>	<p>Seduta pubblica del 11/03/2019</p>	<p><b>ESCLUSO</b></p>	<p>Per le motivazioni di cui al verbale n.5, qui integralmente richiamate, il Seggio rilevate le carenze/irregolarità della documentazione amministrativa presentata nella busta di qualifica sanabili mediante soccorso istruttorio ex art. 83 del D.lgs. 50/2016, ha tuttavia riscontrato la assorbente causa di esclusione in ragione della quale il responsabile delle attività di "rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche" appartiene alla società Sidercem srl, laboratorio autorizzato, non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice ed avuto riguardo alla cui natura giuridica è stata ammessa la partecipazione – con associazione diretta al RTP – solo per le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali e non già ai fini delle professionalità di cui al par.71. del disciplinare, "requisiti di idoneità" riferiti al gruppo di lavoro, che devono necessariamente essere legate da un rapporto giuridico/contrattuale con</p>

				<p>mandataria/mandanti qualificate quali soggetti di cui all'art. 46 del Codice.</p> <p>Difatti, se si considera che le attività di competenza dei laboratori sono attività subappaltabili – avuto riguardo alle quali è stata prevista la possibilità di associare direttamente al raggruppamento il laboratorio unicamente per consentirne l'eventuale esecuzione diretta a cura del concorrente stesso - ben si comprende come le attività di <i>rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche</i> per le quali è richiesto un professionista responsabile delle stesse non possano essere ricondotte nella accezione di prove di caratterizzazione meccanica dei materiali per le quali è possibile il subappalto c.d. necessario.</p> <p>In sostanza, la presenza di un professionista responsabile delle attività di rilievo analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche deve essere garantita da mandataria o mandanti, purché ascritte entro i soggetti di cui all'art. 46 del Codice, in quanto a <i>contrariis</i> se ne ammetterebbe – del tutto erroneamente – l'eventuale subappalto e di conseguenza anche l'eventuale esecuzione a cura di un soggetto di cui all'art. 45 del Codice, seppur a mezzo di un proprio professionista abilitato. Ammettere tale modalità partecipativa significherebbe, di fatto ammettere che all'esecuzione della prestazione a cura di un soggetto del 46 dovrebbe corrispondere l'applicazione <i>in toto</i> della disciplina propria dei RTP in tema di requisiti di partecipazione (nello specifico RTP orizzontale/misto), mentre l'esecuzione della stessa prestazione a cura di un professionista appartenente alla compagine di una società di cui all'art. 45 dovrebbe condurre a conclusioni contrarie; approccio, questo, che per le</p>
--	--	--	--	--

				<p>ragioni anzidette non risulta perseguibile pena una chiara lesione della <i>par condicio</i>. I requisiti di cui al par.7.1 in quanto requisiti di idoneità propri del concorrente devono essere garantiti dai soggetti di cui all'art. 46 in possesso dei requisiti di cui al DM n. 263/2016.</p> <p>Tra l'altro, il gruppo di lavoro descritto in seno all'offerta tecnica (cfr. criterio b.1 e b.2) deve necessariamente tenere conto dell'assetto organizzativo assunto dal RTP in seno alla domanda nonché della ripartizione delle prestazioni tra le diverse componenti del RTP come evincibili dalle specifiche professionalità minime messe in gioco ai fini del par.7.1."requisiti di idoneità". Discendendone, quindi, che ammettere una modifica del RTP in fase partecipativa – con conseguente modifica del gruppo di lavoro – significherebbe non tenere conto che l'offerta tecnica presentata nella sua componente relativa alla struttura organizzativa deputata all'esecuzione del servizio è comunque correlata ai compiti assegnati a ciascuna professionalità già nella domanda di partecipazione.</p>
11	<p><b>RTP STUDIO ASSOCIATO PACI (MANDATARIA)</b></p> <p><b>ARCH. RICCARDO STOLZUOLI (MANDANTE)</b></p> <p><b>ING. GIANNI STOLZUOLI (MANDANTE)</b></p> <p><b>ARCH. DANIELA SESTINI (MANDANTE)</b></p> <p><b>GEOM. EUGENIO MAZZONI (MANDANTE)</b></p> <p><b>ING. LORENZO MELLINI</b></p>	<p>Seduta pubblica del 11/03/2019</p>	<b>ESCLUSO</b>	<p>Per le motivazioni di cui al verbale n.5, qui integralmente richiamate, il Seggio rilevate le carenze/irregolarità della documentazione amministrativa presentata nella busta di qualifica sanabili mediante soccorso istruttorio ex art. 83 del D.lgs. 50/2016, ha tuttavia riscontrato la assorbente causa di esclusione in ragione della quale stando alla domanda di partecipazione la mandataria Studio associato Paci non garantisce l'esecuzione maggioritaria della prestazione né riguardo all'intero appalto né riguardo alle prestazioni principale di cui alla categoria/ID Opere S04 ( Lo Studio Paci dichiara di</p>

	<p>(MANDANTE)  <b>ING. MASSIMO TASSINI</b>  (MANDANTE)  <b>STUDIO ASSOCIATO BIAGINI BRACCIALI</b>  (MANDANTE)  <b>ARCH. PIETRO PAGLIARDINI</b>  (MANDANTE)  <b>ERRE ENERGIE SRL</b> (MANDANTE)  <b>GEOL. ANDREA BORRI</b>  (MANDANTE)  <b>ING. LUCA SERENI</b>  (MANDANTE)</p>		<p>eseguire il <b>processo BIM</b>, che è ascritto entro la categoria/Id opere E22 e non già nella prevalente) né alla secondaria (posto che l'attività preponderante viene eseguita dallo Studio Associato Biagini Bracciali - attività di rilievo architettonico, topografico, strutturale e materico).  Ora, stando alla domanda (e nonostante le carenze della stessa) nonché dalla lettura combinata di quanto attestato in merito al gruppo di lavoro, si evince che la capogruppo non garantisce l'esecuzione in misura maggioritaria della prestazione principale, così come individuata nel par. 3 del disciplin. Del resto, le professionalità del gruppo di lavoro devono essere ripartite tra mandataria e mandanti in ossequio alle prestazioni principali e secondarie dell'appalto come ripartite all'interno del RTP ed in base al ruolo assunto da ciascuna componente.</p>
--	--	--	--

- nella seduta pubblica del 12/03/2019, come da verbale n. 6, qui integralmente richiamato in quanto visionabile dal sito internet dell'Agenzia, il Seggio ha disposto l'ammissione con riserva dei concorrenti n. 12 RTP SPIBS srl (mandataria), Ing. Perillo, Geol. Potenza e Ing. Massarelli (mandanti), n. 13 RTP Aice Consulting srl (mandataria) Benigni Engineering srl, Studio tecnico Ing. Masiello e Ing. Del Viva, Studio Gaia e Gaia servizi snc (mandanti); n. 14 RTP Clemente Engineering srl, Ing. Tosti studio Associato, Ing. Amatori, Arch. Alauria, Geol. Del Piccolo, Laboratorio Giepi srl e Ing. Lioce (mandanti); n. 15 RTP Studio speri srl (mandataria), Studio KR e Associati srl, No.Do srl, Gruppo Ingegneria Torino srl, Polo Progetti soc. coop, Ing. Walter Catasti (mandanti);

#### TENUTO CONTO CHE

- l'art.29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone la pubblicazione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni ad esito della verifica della documentazione attestante l'assenza di dei motivi di esclusione di cui all'art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari tecnico-professionali, entro due giorni dall'adozione dei relativi atti;
- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dispone che *"il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza di dei motivi di esclusione di cui all'art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento"*;

- l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, prevede che “è dato avviso ai candidati e concorrenti con le modalità di cui all'art.5 bis del d.lgs. 82/2005 di detto provvedimento (..omissis..)”;
- sempre ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 tutti gli atti della procedura devono essere pubblicati nel sito internet dell'Agenzia, tra cui quindi anche i verbali di gara ed il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice;

**RITENUTO**

pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando gli atti di gara sul profilo internet dell'Agenzia del Demanio, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

**DETERMINA**

- preso atto delle risultanze del verbale n.5 del 11/03/2019 di approvare le esclusioni disposte dal seggio di gara dei concorrenti n. 9 RTP CONCISE CONSORZIO STABILE (MANDATARIA) REACT STUDIO SRL (MANDANTE) ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE) AQUADRO INGEGNERIA SRL (MANDANTE) CTR SRL (MANDANTE) GRS SRL (MANDANTE) ING. ALDO ABATE (MANDANTE) ING. SEVERINO BAGNATO (MANDATARIA); n. 10 RTP COMMA ENGINEERING soc.coop.(MANDATARIA) STUDIO ASSOCIATO STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI (MANDANTE) SIDERCEM SRL (MANDANTE) ERA ENGINEERING SRL (MANDANTE) GEOL.PALILLO SALVATORE (MANDANTE) ING. PENNISI MELITA (MANDANTE) ING. GAROZZO CARMELA (MANDANTE); n.11 RTP STUDIO ASSOCIATO PACI (MANDATARIA) ARCH. RICCARDO STOLZUOLI (MANDANTE) ING. GIANNI STOLZUOLI (MANDANTE) ARCH. DANIELA SESTINI (MANDANTE) GEOM. EUGENIO MAZZONI (MANDANTE) ING. LORENZO MELLINI (MANDANTE) ING. MASSIMO TASSINI (MANDANTE) STUDIO ASSOCIATO BIAGINI BRACCIALI (MANDANTE) ARCH. PIETRO PAGLIARDINI (MANDANTE) ERRE ENERGIE SRL (MANDANTE) GEOL. ANDREA BORRI (MANDANTE) ING. LUCA SERENI (MANDANTE);
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il provvedimento che determina le esclusioni sul sito internet dell'Agenzia;
- di dare avviso, dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento prevista nell'art. 29 comma 1, ai concorrenti mediante pec;
- di dare atto che per il Lotto 1 ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 avverso le esclusioni disposte con il presente provvedimento entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente [www.agenziademano.it](http://www.agenziademano.it), sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “bandi di gara e contratti” – “Gare e Aste” – “Servizi Tecnici e lavori”;
- di dare atto che gli atti della procedura potranno essere visionati presso la sede della Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura 64, Firenze, secondo i tempi e le modalità di legge.

Il Direttore Regionale  
Stefano Lombardi

